



Federazione Italiana Hockey

STATUTO FEDERALE

**Approvato dal CONI
con Delibera del Presidente n. 63/19 del 2 aprile 2015**



Sommario

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI	3
<i>Art. 1: Costituzione</i>	3
<i>Art. 2: Finalità Istituzionali</i>	3
<i>Art. 3: Durata e sede</i>	4
TITOLO II: I SOGGETTI	4
CAPO I: AFFILIATI E TESSERATI	4
<i>Art. 4: Affiliazione</i>	4
<i>Art. 5: Doveri degli Affiliati</i>	5
<i>Art. 6: Diritti degli Affiliati</i>	5
<i>Art. 7: Rinnovo dell'affiliazione</i>	5
<i>Art. 8: Cessazione di appartenenza alla F.I.H.</i>	5
<i>Art. 9: I Tesserati</i>	6
<i>Art. 10: Il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore</i>	6
<i>Art. 11: Doveri dei Tesserati</i>	7
<i>Art. 12: Diritti dei Tesserati</i>	7
<i>Art. 13: Tesseramento, durata e cessazione</i>	7
<i>Art. 14: Sanzioni</i>	7
CAPO II: ENTI AGGREGATI E LEGA	8
<i>Art. 15: Disciplina degli Enti Aggregati</i>	8
<i>Art. 15 bis: Leghe Nazionali</i>	8
TITOLO III: ORDINAMENTO	8
CAPO I: ORGANIZZAZIONE FEDERALE	8
<i>Art. 16: Organi e Strutture della F.I.H.</i>	8
CAPO II: ORGANI FEDERALI	9
<i>Art. 17: L'Assemblea Nazionale</i>	9
<i>Art. 18: Diritto di voto di Atleti e Tecnici. Elezioni dei Rappresentanti.</i>	10
<i>Art. 19: Convocazione e validità delle Assemblee</i>	10
<i>Art. 20: Attribuzioni delle Assemblee Nazionali</i>	11
<i>Art. 21: Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto: computo dei voti plurimi e singoli</i>	11
<i>Art. 22: Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale</i>	13
<i>Art. 23: Modifiche allo Statuto</i>	13
<i>Art. 24: Il Presidente della Federazione</i>	13
<i>Art. 25: Il Consiglio Federale</i>	14
<i>Art. 26: Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni</i>	15
<i>Art. 27: Competenze del Consiglio Federale</i>	15
<i>Art. 28: Decadenza del Consiglio Federale</i>	16
<i>Art. 29: Integrazione del Consiglio Federale</i>	16
<i>Art. 30: I Vice Presidenti</i>	16
<i>Art. 31: Il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	17
<i>Art. 32: Compiti del Collegio dei Revisori Conti</i>	17
<i>Art. 33: Decadenza e Sostituzione dei Componenti-del Collegio dei Revisori dei Conti</i>	17
<i>Art. 33 bis: Il Segretario Generale</i>	17
<i>Art. 33 ter: Commissione federale di garanzia</i>	18
<i>Art. 33 quater: L'Ufficio del Procuratore Federale</i>	18
CAPO III: ORGANI DI GIUSTIZIA	18
<i>Art. 34: Principi informatori della Giustizia sportiva e federale</i>	18
<i>Art. 35: Il Giudice Sportivo Nazionale</i>	19
<i>Art. 36: I Giudici Sportivi Territoriali</i>	20
<i>Art. 37: Altre distribuzioni dei Giudici sportivi</i>	20
<i>Art. 38: La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello</i>	20
<i>Art. 39: Il Tribunale federale</i>	20
CAPO IV: STRUTTURE TERRITORIALI	21
<i>Art. 41: Organizzazione</i>	21
<i>Art. 42: L'Assemblea Regionale</i>	22
<i>Art. 43: Attribuzioni dell'Assemblea Regionale</i>	22
<i>Art. 44: Il Presidente del Comitato Regionale</i>	22

<i>Art. 45: Il Consiglio del Comitato Regionale.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 46: La Delegazione Regionale.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 47: La Delegazione Provinciale.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 48: La Consulta dei Presidenti Regionali.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 49: Settori, Comitati e Commissioni.....</i>	<i>24</i>
TITOLO IV: LA SEGRETERIA FEDERALE.....	24
<i>Art. 50: Funzioni.....</i>	<i>24</i>
TITOLO V: ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI.....	25
<i>Art. 51: Requisiti di eleggibilità.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 52: Incompatibilità.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 53: Durata cariche e rimborsi spese.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 54: Candidature.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 55: Compilazione delle liste.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 56: Votazioni ed elezioni.....</i>	<i>26</i>
TITOLO VI: PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA.....	27
<i>Art. 57: Patrimonio.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 58: Mezzi finanziari.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 59: Esercizio finanziario e Bilancio.....</i>	<i>27</i>
TITOLO VII: CONTROVERSIE.....	28
<i>Art. 60: Vincolo di giustizia.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 61: Arbitrato federale.....</i>	<i>28</i>
TITOLO VIII: NORME GENERALI.....	28
<i>Art. 62: Scioglimento delle F.I.H.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 63: Norme di attuazione.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 64: Norme di riferimento.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 65: Norma transitoria.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 66: Entrata in vigore.....</i>	<i>29</i>

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1: Costituzione

1. La Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) è costituita da tutte le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche ad esse regolarmente associate che, senza fini di lucro, praticano in Italia l'Hockey.
2. La F.I.H. è Federazione Sportiva Nazionale federata e riconosciuta dal C.O.N.I., Confederazione delle FF.SS.NN.e delle DD.SS.AA, ai fini sportivi ai sensi degli art. 15 e 16 del D.Lgs 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per l'attività paralimpica.
Essa svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività.
3. La F.I.H. è Associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18 comma 3 D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La F.I.H., nell'ambito dell'ordinamento sportivo, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I., ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività dell'Hockey su Prato e dell'Hockey Indoor praticata in Italia.
5. La F.I.H. è l'unico Ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Hockey (I.H.F.) e presso la Federazione Europea Hockey (E.H.F.) ed è quindi l'unico rappresentante di tali Federazioni nel territorio dello Stato; la F.I.H. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.H.F. ed della E.H.F., purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. e del CIP.
6. La F.I.H. è apartitica ed apolitica e non persegue fine di lucro.
7. La F.I.H. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché del CIP per quanto attiene l'attività paralimpica.

Art. 2: Finalità Istituzionali

1. L'attività sportiva federale è dilettantistica ed è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpica, dal presente Statuto e dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto.
2. I fini istituzionali della F.I.H. sono:
 - a) promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell'Hockey;
 - b) sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione ai Giochi Olimpici, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dalla Federazione Internazionale di Hockey e dalla Federazione Europea di Hockey;
 - c) promuovere la massima diffusione della pratica dell'Hockey in ogni fascia di età e popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I.;
 - d) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro l'esclusione, la disuguaglianza, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza;
 - e) attuare, con adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I., la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche sportive;
 - f) coordinare, organizzare e sviluppare l'attività didattica, agonistica ed amatoriale dell'hockey paralimpico sotto la vigilanza ed in armonia con gli indirizzi del CIP e del International Paralympic Committee (IPC), anche sull'utilizzo dei contributi da esso erogati.
3. Le funzioni di disciplina e regolazione della F.I.H. sono:
 - a) presiedere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali;
 - b) attuare i principi fondamentali del C.O.N.I. per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati.
4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro, la F.I.H. potrà:
 - a) compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili;
 - b) prestare garanzie o fidejussioni in genere, sia a favore proprio che di terzi, per garantire finanziamenti e mutui, a proprio favore e degli Affiliati;
 - c) assumere direttamente interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l'organizzazione di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi;

- d) cedere diritti televisivi, diritti di immagine, spazi pubblicitari e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione dell'Hockey e della pratica sportiva;
- e) promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie finalizzate alla diffusione dell'Hockey;
- f) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, con particolare riferimento alla formazione di atleti e tecnici;
- g) incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi riservati alla pratica dell'Hockey.

Art. 3: Durata e sede

1. La durata della F.I.H. è illimitata e la sua sede è in Roma.
2. L' Hockey su Prato nasce, in Italia, nel 1936 nell'ambito della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a Rotelle; il 29.1.1967 assume la denominazione di Commissione Italiana Hockey su Prato; il 29.9.1973 è riconosciuta dal C.O.N.I. quale Federazione aderente; il 18.1.1978 la Federazione Italiana Hockey su Prato è riconosciuta Federazione effettiva ed il 18.11.1984 assume l'attuale denominazione di Federazione Italiana Hockey. La conferma del riconoscimento da parte del C.O.N.I. avviene con deliberazione n. 1142 del 15 novembre 2000.

TITOLO II: I SOGGETTI

CAPO I: AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4: Affiliazione

1. Sono Affiliati alla F.I.H. le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendano praticare l'attività agonistica, promozionale e/o amatoriale di Hockey senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale; gli statuti delle Società devono essere adeguati ai requisiti previsti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a quelli del CIP per lo svolgimento dell'attività paralimpica.
2. Qualora gli Affiliati dovessero scegliere il modello delle Società per Azioni o delle Società a responsabilità limitata, gli statuti degli stessi dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione, l'obbligo al reinvestimento degli utili, dedotta la riserva legale, a favore di attività sportive giovanili e/o al potenziamento di impianti sportivi destinati alla pratica dell'Hockey.
3. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui ai precedenti commi e che di seguito saranno indicati come "Affiliati", sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, da parte del Consiglio Federale della F.I.H. e devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna che sarà approvato da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto.
4. Per ottenere l'affiliazione i richiedenti devono inoltrare domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto sociale;
 - c) certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - d) attestato di versamento della quota di affiliazione;
 - e) dichiarazione di disponibilità per l'uso di una struttura sportiva idonea alla pratica dell'Hockey.
5. Gli Affiliati devono comunicare le variazioni nella composizione degli Organi Sociali e del Legale Rappresentante.
6. Le affiliazioni delle Associazioni Polisportive sono effettuate per l'attività sportiva dell'Hockey, con riferimento alle norme statutarie ed ai regolamenti interni.
7. Gli statuti degli Affiliati, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme direttive del C.O.N.I., del CIP per coloro che svolgono attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.H..
8. Gli Affiliati hanno l'obbligo di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI.
9. L'iscrizione nel Registro dovrà essere regolarizzata entro la fine dell'anno sportivo pena la decadenza

dell'affiliazione dalla FIH.

10. Gli Istituti Scolastici o gruppi simili organizzati in forma di Associazioni Sportive che effettueranno esclusivamente attività promozionale a livello scolastico possono chiedere l'affiliazione alla FIH in deroga al possesso dei requisiti di cui ai commi: 4 lettera c), 8 e 9; l'affiliazione in questo caso non darà diritto al voto di cui all'art. 17 comma 6 lettera a).

Art. 5: Doveri degli Affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.H., il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi fondamentali emanati dal CONI, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli Affiliati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
4. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.H. gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali Italiane.

Art. 6: Diritti degli Affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica, promozionale e/o amatoriale ufficiale, in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni sportive di Hockey secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.H. e dal C.O.N.I..

Art. 7: Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
2. Gli Affiliati nella domanda di riaffiliazione confermano od aggiornano gli obblighi previsti dall'art.4.

Art. 8: Cessazione di appartenenza alla F.I.H.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.H. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività agonistica, promozionale e/o amatoriale ufficiale perdurante per due anni sportivi consecutivi secondo quanto stabilito dai Regolamenti;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertata dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - g) per fusione di due o più Società, e per incorporazione da parte di altra Società affiliata.
2. Avverso i provvedimenti adottati di diniego o revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. che si pronuncia, previa acquisizione del parere della Sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport, ovvero a quella del CIP per l'attività paralimpica secondo le norme dello Statuto CIP.
3. In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.H. ed agli altri Affiliati.
4. I Componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto al comma 3 e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque,

gli ex Componenti del Consiglio Direttivo, degli Affiliati morosi cessati, non possono entrare a far parte di analogo Organo in altre Società, fintanto che i debiti della Società cessata non siano stati definitivamente estinti. In caso di violazione di detto obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della Società interessata.

5. La cessazione di appartenenza alla F.I.H. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 9: I Tesserati

1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.H. sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti Sociali;
 - c) i Tecnici;
 - d) i Medici, ed i Masso-Fisioterapisti Sociali;
 - e) i Soci degli Affiliati;inoltre:
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) i Tecnici Federali;
 - h) gli Ufficiali di Gara;
 - i) i Giudici ed il Procuratore Federale;
 - j) i Medici, ed i Masso-Fisioterapisti Federali;
 - k) il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore della F.I.H..
2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.H. all'atto del tesseramento.
3. Il tesseramento delle persone di cui alle lettere a), b), d) ed e), è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione dell'Affiliato di appartenenza, secondo le procedure previste dai Regolamenti e dalle norme federali.
4. Il tesseramento delle persone di cui alle lettere c) ed h) e è disciplinato dai Regolamenti e dalle norme federali. Il Tecnico annualmente potrà essere incaricato da un Affiliato che conferirà idonea licenza per la direzione e la conduzione delle proprie squadre.
5. Il tesseramento delle persone di cui alle lettere f) g) i) ed j) è valido all'atto dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle persone di cui alla lettera k) è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
6. Gli atleti sono inquadrati presso gli Affiliati; il trasferimento dell'Atleta da un Affiliato ad un altro è disciplinato dal Regolamento Organico.
7. Gli Atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.
8. Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.I.H..
9. Gli Atleti che hanno accettato di far parte delle Rappresentative Nazionali devono rispettare le norme della F.I.H., accettare gli Sponsor e la pubblicità della F.I.H. e devono onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
10. E' sancito il divieto di far parte dell'Ordinamento Sportivo per un periodo di anni 10 per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il Tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione dell'intera sanzione irrogata.
11. I Tecnici, inquadrati presso gli Affiliati, o comunque inseriti nei quadri tecnici federali, devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
12. Gli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle loro funzioni, partecipano alla F.I.H. senza vincolo di subordinazione e assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare; svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art. 10: Il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore

1. Il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore sono coloro che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport dell'Hockey, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
2. Le cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale.
3. La carica di "Presidente Onorario" non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una

persona.

4. Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto a voto, i Soci d'Onore possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale.
5. Qualora il Presidente Onorario o i Soci d'Onore presentino la propria candidatura a cariche elettive centrali e periferiche decadono automaticamente dalla carica onorifica loro conferita.

Art. 11: Doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. I Tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla F.I.H. nonché le Norme Sportive Antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo emanati dal C.O.N.I.. I Tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare od accettare scommesse, direttamente od indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.
Le violazioni a quanto sopra costituiscono gravi inadempienze passibili di adeguate sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia.

Art. 12: Diritti dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di partecipare all'attività agonistica, promozionale e/o amatoriale federale attraverso i rispettivi Affiliati.
2. La F.I.H. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dai 9 mesi che precedono il parto e per i 6 mesi che lo seguono. Le Atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza.
3. I Tesserati hanno, altresì, diritto a concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali.

Art. 13: Tesseramento, durata e cessazione

1. La richiesta di tesseramento viene trasmessa dall' Affiliato di appartenenza secondo le procedure indicate nel Regolamento Organico.
2. Il vincolo instaurato con il tesseramento di atleta è così disciplinato:
 - a) l'età minima per instaurare il vincolo sportivo è il compimento del 10° anno di età;
 - b) fino al compimento del 12° anno di età il vincolo di appartenenza all'Affiliato cessa al termine di ciascuna stagione agonistica, su richiesta dell'interessato, senza il nullaosta dell'associazione di appartenenza;
 - c) tra il 12° ed il 35° anno di età il tesseramento scade al termine di ogni anno sportivo. L'atleta che ha partecipato alla attività sportiva ufficiale di Hockey è vincolato all'Affiliato di appartenenza fino al termine dell'anno sportivo successivo salvo i rinnovi o prestiti. Il Regolamento Organico dispone in merito ai procedimenti e modalità di svincolo.
 - d) oltre il 35° anno di età il vincolo cessa automaticamente al termine di ogni anno sportivo.
3. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo, le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti federali.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell'Affiliato e disciplinato dal Regolamento Organico;
 - b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;

Art. 14: Sanzioni

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.H., sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnazione e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

CAPO II: ENTI AGGREGATI E LEGA

Art. 15: Disciplina degli Enti Aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.H. quegli Enti che, pur praticando attività hockeistica, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione così come stabilito all'art. 4 comma 1..
2. Agli Enti Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con assoluta esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Nazionale e territoriale.

Art. 15 bis: Leghe Nazionali

1. La F.I.H., nel rispetto del principio della centralità della Federazione, può riconoscere, nei Campionati Nazionali di Hockey su Prato ed Hockey Indoor senior, Leghe Nazionali quali Enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi collettivi dei propri iscritti, a cui aderiscono gli Affiliati alla F.I.H. in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso Campionato Nazionale. Ai fini del riconoscimento federale, le Leghe devono essere rappresentative della totalità degli Affiliati partecipanti a ciascun Campionato di competenza.
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.H., nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. I Componenti degli Organi Direttivi di ciascuna Lega devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere e di Revisore dei Conti delle Leghe è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e delle strutture territoriali; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I..
3. Gli statuti ed i regolamenti delle Leghe e le successive modificazioni sono inviati alla F.I.H. per la loro approvazione a pena di decadenza del riconoscimento. La Lega Nazionale interessata deve adottare le modifiche richieste dalla F.I.H. entro sessanta giorni.
4. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto, ovvero determinati dai provvedimenti della Federazione. L'attività delle Leghe inerente lo svolgimento del Campionato di competenza è soggetta alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale. Le Leghe devono astenersi da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la Federazione.
5. La F.I.H. può delegare alle Leghe, sulla base di convenzioni a tal fine predisposte, funzioni organizzative dell'attività dei rispettivi Campionati, ferme restando le proprie competenze in materia di affiliazioni, tesseramento degli atleti, ordinamento dei Campionati, pianificazione dell'attività, determinazione delle Società aventi diritto al Campionato, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva. Il Consiglio Federale mantiene comunque poteri di vigilanza sull'attività delegata.
6. La F.I.H. esercita il controllo e la vigilanza sulle Leghe riconosciute. A tal fine le Leghe riconosciute sono tenute a trasmettere alla F.I.H. almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno sportivo il Bilancio Preventivo ed entro 60 giorni dalla fine dell'anno sportivo il Bilancio Consuntivo di Esercizio accompagnato da una dettagliata relazione della loro attività.
7. In caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento la F.I.H., fermo restando il potere di revoca del riconoscimento, può avocare a sé le attività delegate.

TITOLO III: ORDINAMENTO

CAPO I: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 16: Organi e Strutture della F.I.H.

1. Gli Organi della F.I.H. sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) il Segretario Generale;
 - f) la Commissione federale di garanzia.
 - g) L'Ufficio del Procuratore federale

2. Gli Organi di Giustizia sono:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) il Tribunale federale di appello;
 - c) la Corte sportiva e federale di appello;
 - d) i Giudici Sportivi Territoriali.
3. La Struttura territoriale è costituita da:
 - a) Comitati Regionali;
 - b) Delegazioni Regionali;
 - c) Delegazioni Provinciali.
4. Altre Strutture federali sono:
 - a) la Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali;
 - b) I Settori Federali, i Comitati e le Commissioni
 - c) La Segreteria Federale.

CAPO II: ORGANI FEDERALI

Art. 17: L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'Organo supremo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.
2. L'Assemblea Nazionale si distingue in:
 - a) Assemblea Ordinaria;
 - b) Assemblea Straordinaria.
3. L'Assemblea Nazionale è costituita dagli Affiliati regolarmente affiliati ed aventi diritto al voto e dai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle rispettive Elezioni Regionali, nel rispetto dell'art.16 del D.L. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto C.O.N.I..
4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere indetta per l'elezione degli Organi Federali.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere indetta e celebrata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria, nei casi previsti dall'art. 20 comma 2. del presente Statuto e deve essere inoltre indetta e celebrata entro 90 giorni, a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto e che rappresentino non meno di 1/3 del totale nazionale dei voti, o dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle elezioni di categoria, ovvero dalla metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale.
6. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
 - a) agli Affiliati da almeno 12 mesi precedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbiano svolto effettiva attività agonistica, promozionale e/o amatoriale, intendendosi per tale l'effettiva partecipazione ad almeno 2 incontri organizzati tramite la Federazione od il Comitato Regionale, nell'anno sportivo precedente alla convocazione dell'Assemblea, con carattere continuativo senza essersi ritirati preventivamente o nel corso del Campionato od essere stati esclusi dallo stesso ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea siano iscritti e partecipino, qualora sia già iniziata, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Gli Affiliati devono essere in regola con le quote di affiliazione o riaffiliazione ed i loro Rappresentanti con il tesseramento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 4;
 - b) ai Rappresentanti maggiorenni degli atleti e dei tecnici.
7. Il Presidente dell'Affiliato avente diritto a voto può essere rappresentato da altro Componente del Consiglio Direttivo opportunamente delegato. I Rappresentanti eletti dagli atleti e dai tecnici nelle Elezioni Regionali non possono essere sostituiti, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 comma 7.. Qualora il Rappresentante degli Atleti o dei Tecnici non partecipi all'Assemblea, non potrà esprimere il proprio voto.
8. Ai Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risultano essere tesserati.
9. Il Presidente dell'Affiliato avente diritto al voto, o il Dirigente in carica che lo sostituisce, può rappresentare per delega:
 - a) una Società, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Affiliati votanti;
 - b) due Società, fino a 200 Affiliati votanti;
 - c) tre Società fino a 500 Affiliati votanti.
 Le deleghe possono essere conferite solamente tra Affiliati della medesima Regione.
10. Il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Componenti del Collegio Revisori Conti, gli Organi di giustizia, gli Ufficiali di Gara, i Referenti Tecnici ed i Candidati alle cariche elettive nazionali non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né direttamente né per delega.
11. Nelle Assemblee Nazionali e Regionali é preclusa la presenza a chiunque risulti colpito da sanzioni a tempo inflitte dagli Organi di Giustizia ed in essere alla data di svolgimento dell'Assemblea. E' inoltre

preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque non sia in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Art.18: Diritto di voto di Atleti e Tecnici. Elezioni dei Rappresentanti.

1. Nell'elezioni regionali di categoria l'elettorato attivo è riconosciuto:
 - a) agli Atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività;
 - b) ai Tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in possesso di licenza per l'attività;
 - c) i soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere regolarmente tesserati ed in attività alla data di indizione dell'Assemblea.
2. I Tesserati che hanno diritto di voto in entrambe le categorie potranno esprimere il voto per l'elezione dei rappresentanti di una sola delle categorie.
3. L'elettorato passivo è riconosciuto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.51.
4. Nelle Assemblee Nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite i Rappresentanti eletti in sede regionale.
5. Qualora i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici presentino la propria candidatura a cariche elettive nazionali centrali, cessano automaticamente dalla qualifica di Rappresentante eletto nell'Assemblea regionale e saranno sostituiti dal primo dei non eletti per la propria categoria conformante a quanto previsto ai successivi comma 12 e 13.
6. Gli Atleti ed i Tecnici eleggeranno, in apposite elezioni di categoria, per ogni Regione ed in ognuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta, rispettivamente un Rappresentante ogni 200 atleti o frazione ed un Rappresentante ogni 40 tecnici o frazione.
7. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici resteranno in carica per l'intero quadriennio Olimpico. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Rappresentante si procede alla sostituzione mediante apposita elezione regionale secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico.
8. Ogni Atleta e Tecnico di cui al primo comma avrà diritto ad un voto per la nomina dei propri Rappresentanti alle Assemblee Nazionali che esprimerà con una preferenza per un solo Candidato. Ogni Rappresentante, eletto nelle Assemblee Regionali, avrà diritto ad un voto nell'Assemblea Nazionale.
9. L'elezione dei Rappresentanti dovrà aver luogo almeno 15 giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
10. La Consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici è indetta dal Consiglio Federale con avviso pubblicato presso i Comitati o Delegazioni Regionali che ne curano la trasmissione, almeno 10 giorni prima delle elezioni, agli Affiliati, che ne daranno notizia ai propri Atleti e Tecnici.
11. Gli Atleti ed i Tecnici, che intendono candidarsi quali Rappresentanti di categoria, devono presentare al Comitato Regionale o Delegazione Regionale di appartenenza la propria candidatura, debitamente sottoscritta.
12. Nelle Regioni o Delegazioni che esprimono un solo Rappresentante risulterà eletto l'Atleta ed il Tecnico più votato. Nelle Regioni e Delegazioni che esprimono due Rappresentanti risulteranno eletti: il Candidato atleta maschio ed il Candidato atleta femmina che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso di tre o più Rappresentanti risulteranno eletti: i due Candidati maschio e femmina con il maggior numero dei voti e successivamente coloro che hanno ottenuto più voti indipendentemente dal sesso.
13. Nelle Regioni e Delegazioni che esprimono due o più Candidati qualora uno dei due sessi non fosse rappresentato non si terrà conto della pari opportunità di cui ai commi precedenti.

Art. 19: Convocazione e validità delle Assemblee

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata, od altro mezzo equipollente spedita agli Affiliati ed esclusivamente ai Rappresentanti degli Atleti e Tecnici, almeno 30 giorni prima della data della celebrazione dell'Assemblea.
2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere celebrata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dei Giochi Olimpici estivi. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e contenere l'elenco degli Affiliati e dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria dovrà svolgersi con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria. L'avviso di convocazione verrà inviato esclusivamente agli Affiliati ed ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti. L'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'approvazione del Bilancio Consuntivo di Esercizio di cui all'art. 20 comma 2. lett. c) è costituita solamente dagli Affiliati aventi diritto a voto.

4. Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza fisica di almeno la metà degli aventi diritto a voto, che detengano almeno 1/3 del totale complessivo dei voti attribuiti in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora, le Assemblee Nazionali sono valide con la presenza fisica di ¼ degli aventi diritto al voto, che detengano almeno 1/3 del totale complessivo dei voti attribuiti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, se non diversamente disposto.
5. Per le Assemblee Nazionali funge da Commissione Verifica Poteri la Commissione federale di garanzia, a far data dalla sua costituzione; la Presidenza è affidata al Presidente della Commissione federale di garanzia.
6. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Scrutinio viene eletta dall'Assemblea, i Componenti non possono essere scelti tra i Candidati alle cariche federali.
7. Il Presidente della Federazione procede all'apertura della Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli Affiliati presenti con il numero di voti loro spettanti e dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici con i voti loro spettanti; successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un Vice Presidente che assumono immediatamente i relativi poteri; tali Componenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza e non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali. Il Segretario Generale, o un suo delegato scelto tra i dipendenti della F.I.H., svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale e ne redige il verbale.
8. Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea. La pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, , si fa rinvio al Titolo V del Regolamento Organico che ne disciplina la materia e ne dispone le norme di attuazione, in quanto ulteriormente compatibili col presente Statuto.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Art. 20: Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria:
 - a) verifica la Relazione della gestione federale del quadriennio concluso o del mandato per il quale è stata approvata;
 - b) elegge, successivamente alla presentazione del Bilancio pluriennale programmatico di indirizzo da parte del o dei candidati alla carica di Presidente:
 - b.1.1. il Presidente Nazionale, approvandone contestualmente il Bilancio programmatico presentato;
 - b.1.2. i Componenti del Consiglio Federale in rappresentanza degli Affiliati degli Atleti e dei Tecnici;
 - b.1.3. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - c) nomina su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore della F.I.H.;
 - d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Nazionale straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - b) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze di cariche, verificatesi prima della fine del quadriennio: il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli Componenti di esso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - c) delibera il Bilancio Consuntivo di Esercizio qualora sullo stesso vi sia stato parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o la mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - d) delibera lo scioglimento della Federazione.
 - e) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 21: Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto: computo dei voti plurimi e singoli

1. Partecipazione all'Assemblea Nazionale:
 - a) partecipano con diritto di voto i Rappresentanti degli Affiliati, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici rispettivamente eletti nelle Elezioni regionali di categoria di cui all'art. 18;
 - b) partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Candidati alle

cariche elettive nazionali, i Componenti il Collegio Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore, il Rappresentante designato dal C.O.N.I.;

- c) possono partecipare gli altri Affiliati, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali ed i Presidenti degli Enti Aggregati;
- d) possono assistere all'Assemblea Nazionale i Presidenti ed i Componenti dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali, i restanti Componenti delle Strutture Territoriali e quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.

2. Computo voti plurimi:

- a) ogni Affiliato ha diritto a 1 voto di base se in possesso dei requisiti indicati all'art. 17 comma 6;
- b) ogni Affiliato ha inoltre diritto ai sotto elencati voti aggiuntivi, calcolati sull'attività ufficiale di Hockey su Prato, portata regolarmente a termine, senza essersi ritirato preventivamente o, nel corso del Campionato o, essere stato escluso dallo stesso, nell'anno sportivo precedente alla convocazione dell'Assemblea ed indicata nelle successive lettere A, B e D;
- c) ogni Affiliato, inoltre, ha diritto ai voti aggiuntivi calcolati per l'attività ufficiale di Hockey Indoor, portata regolarmente a termine, senza essersi ritirato preventivamente o, nel corso del campionato o, d'essere stato escluso dallo stesso, nell'anno sportivo precedente alla convocazione dell'Assemblea ed indicati nelle successive lettere C ed E, sempre che, nello stesso anno sportivo, abbia partecipato ad una qualsiasi attività di Hockey su Prato di cui alle lettere A, B e D.

A: ATTIVITA' SENIOR: CAMPIONATI ITALIANI DI HOCKEY SU PRATO DI DIVISIONE NAZIONALE

Per Campionato Maschile o Femminile organizzato su due serie (Prima e Seconda serie):

- a) qualora il Campionato di Prima Serie si svolga a girone unico vengono assegnati: alla Società prima classificata 9 voti, alle Società seconda e terza classificate 7 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 6 voti;
- b) qualora il Campionato di Prima Serie si svolga in più gironi vengono assegnati: alla Società prima classificata 9 voti, alla Società seconda classificata 7 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 6 voti;
- c) alle Società partecipanti al Campionato di Seconda Serie che hanno ottenuto la promozione alla Serie superiore vengono assegnati 5 voti.

Per Campionato Maschile o Femminile organizzato su tre Serie (Prima, Seconda e Terza Serie):

- d) qualora il Campionato di Prima Serie si svolga a girone unico vengono assegnati: alla Società prima classificata 13 voti, alle Società seconda e terza classificata 11 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 9 voti;
- e) qualora il Campionato di Prima Serie si svolga in più gironi vengono assegnati: alla Società prima classificata 13 voti, alla Società Seconda classificata 11 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 9 voti;
- f) qualora il Campionato di Seconda Serie si svolga a girone unico vengono assegnati: alla Società prima classificata 9 voti, alle Società seconda e terza classificate 7 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 6 voti;
- g) qualora il Campionato di Seconda Serie si svolga in più gironi vengono assegnati: alle Società che hanno ottenuto la promozione alla serie superiore 9 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 6 voti;
- h) alle Società partecipanti al Campionato di Terza Serie, che hanno ottenuto la promozione alla Serie superiore, vengono assegnati 6 voti.

Per Campionato Maschile o Femminile organizzato su quattro Serie (Prima, Seconda, Terza e Quarta Serie):

- i) qualora il Campionato di Prima Serie si svolga a girone unico vengono assegnati: alla Società prima classificata 13 voti, alle Società seconda e terza classificata 11 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 9 voti;
- j) qualora il Campionato di Prima Serie si svolga in più gironi vengono assegnati: alla Società prima classificata 13 voti, alla Società Seconda classificata 11 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 9 voti;
- k) qualora il Campionato di Seconda Serie si svolga a girone unico vengono assegnati: alla Società prima classificata 9 voti, alle Società seconda e terza classificate 7 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 6 voti;
- l) qualora il Campionato di Seconda Serie si svolga in più gironi vengono assegnati: alle Società che hanno ottenuto la promozione alla serie superiore 9 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 6 voti;
- m) alle Società partecipanti al Campionato di Terza Serie, che hanno ottenuto la promozione alla Serie superiore, vengono assegnati 6 voti ed a tutte le altre Società partecipanti 4 voti;

- n) alle Società partecipanti al Campionato di Quarta Serie, promosse alla Serie superiore, vengono assegnati 4 voti.

B: ATTIVITA' SENIOR: COPPA ITALIA O ALTRO CAMPIONATO MASCHILE O FEMMINILE ARTICOLATO SU SERIE UNICA E/O SU PIU' GIRONI CLASSIFICATORI MA FIN DALL'ORIGINE A CARATTERE NAZIONALE E CHE SI CONCLUDE CON L'ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ITALIA E/O PROMOZIONE ALLA SERIE SUPERIORE

- a) alla Società prima classificata vengono assegnati 5 voti;
- b) alle Società seconda, terza e quarta classificata vengono assegnati 3 voti.

C: ATTIVITA' SENIOR: CAMPIONATI ITALIANI DI HOCKEY INDOOR DI DIVISIONI NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE

- a) alla Società prima classificata vengono assegnati 3 voti.

D: ATTIVITA' GIOVANILE: PER TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI DI HOCKEY SU PRATO ARTICOLATI SU SERIE UNICA E SU PIU' GIRONI CLASSIFICATORI MA FIN DALLA ORIGINE A CARATTERE NAZIONALE E CHE SI CONCLUDONO CON L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO

- a) alla Società prima classificata vengono assegnati 4 voti;
- b) alle Società seconda, terza e quarta classificata vengono assegnati 3 voti.

E: ATTIVITA' GIOVANILE: PER TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI DI HOCKEY INDOOR ARTICOLATI SU SERIE UNICA E SU PIU' GIRONI CLASSIFICATORI MA FIN DALLA ORIGINE A CARATTERE NAZIONALE E CHE SI CONCLUDONO CON L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO

- a) alla Società prima classificata vengono assegnati 3 voti.

3. Computo voti singoli:

- a) ai Rappresentanti degli Atleti, di cui all'art. 18, viene assegnato 1 voto;
- b) ai Rappresentanti dei Tecnici, di cui all'art. 18, viene assegnato 1 voto.

Art. 22: Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti presenti in Assemblea, se non diversamente disposto.
2. Tutte le Elezioni devono avvenire a scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano con relativa controprova, per appello nominale od a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, i quali dispongano di almeno 1/4 dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri e presenti in Assemblea.

Art. 23: Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto e che dispongano complessivamente di non meno di 1/3 del totale dei voti calcolati al termine del precedente anno sportivo, oppure a seguito di richiesta della metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni, aventi diritto a voto nelle Elezioni regionali di categoria.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta di cui al comma 1., deve riportare integralmente in allegato all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno la metà più uno dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art. 24: Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti all'Assemblea.
2. Il Presidente ha la Rappresentanza Legale della F.I.H. e ne firma tutti gli atti ufficiali; è inoltre Responsabile del funzionamento generale della Federazione nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Nazionale.
3. Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti del C.O.N.I. e della Federazione Internazionale e della Federazione Europea di Hockey e designa i Rappresentanti della F.I.H. nell'ambito di detti organismi.
4. Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sulla esecuzione e attuazione delle deliberazioni adottate.
5. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi previsti espressamente dal presente Statuto.
6. Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive e di gestione federale che comportino l'effettuazione di spese già previste nel Bilancio di Previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Federale.
7. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
8. Nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
9. Sottopone, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale;
10. Può adottare provvedimenti d'urgenza che, qualora comportino l'effettuazione di spese, già previste nel Bilancio di Previsione, dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale, cui spetta la competenza.
11. Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza, o conti correnti postali, o la apertura di un servizio di cassa, presso uno o più Istituti Bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Federazione, anche tramite anticipazioni di cassa o utilizzo di fidi destinati al funzionamento della Federazione; può delegare la firma su tali conti ad un Vice Presidente, ad un Consigliere Federale, al Segretario Generale o ad un dipendente federale.
12. Può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti e ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari.
13. Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile salvo quanto previsto dall'art. 57; ad esso spetta, l'indennità deliberata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio, secondo i criteri ed i parametri stabiliti dal C.O.N.I..
14. Il Presidente ha la facoltà di concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
15. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.
16. Nei casi di assenza o impedimento definitivo, il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.H., è tenuto alla convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche, nei termini di cui all'art. 28 comma 2.
17. In tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale, il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti.

Art. 25: Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri dei quali:
 - a) 7 eletti dai Rappresentanti degli Affiliati;
 - b) 2 eletti dai Rappresentanti degli Atleti, nel rispetto di una pari rappresentanza di atlete ed atleti;
 - c) 1 eletto dai Rappresentanti dei Tecnici.
2. Le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, sono esercitate dal Segretario Generale o da un suo Delegato, scelto fra i dipendenti della F.I.H..
3. Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal presente Statuto.

4. I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 26: Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Presidente Federale convoca il Consiglio Federale:
 - a) quando lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi Componenti.
2. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 Componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Presidente Federale può invitare a presenziare le riunioni del Consiglio Federale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.
5. Il voto non è delegabile.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
7. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 27: Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è Organo direttivo gestionale di indirizzo dell'attività federale, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio Federale, in via esclusiva:
 - a) elegge due Vice Presidenti;
 - b) delibera i Bilanci nel rispetto delle direttive emanate dal C.O.N.I. e della legislazione nazionale;
 - c) approva il Bilancio di Previsione e la Relazione Programmatica entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, delibera le variazioni al Bilancio di Previsione;
 - d) delibera il Bilancio Consuntivo di Esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria degli Affiliati, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera c), per deliberare sull'approvazione del Bilancio;
 - e) delibera, qualora delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento a fini sportivi degli Affiliati;
 - f) ratifica le delibere d'urgenza del Presidente;
 - g) delibera sulle domande di affiliazione delle Società ed Associazioni Sportive;
 - h) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - i) delibera il Regolamento di Giustizia Sportiva ed i Regolamenti di attuazione dello Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.; ed aderisce alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
 - j) delibera il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione;
 - k) delibera i Regolamenti federali relativi alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione e disciplina l'ordinamento dei campionati;
 - l) delibera l'attuazione dei Regolamenti di Gioco secondo le indicazioni I.H.F.;
 - m) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di non funzionamento dei medesimi;
 - n) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee delle Strutture Territoriali per le elezioni dei Componenti degli Organi direttivi;
 - o) provvede, in caso di accertate gravi irregolarità della gestione, di gravi o di ripetute violazioni da parte degli Organi Territoriali, nonché per la constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, alla nomina di un Commissario, il quale nei 60 giorni successivi provvederà ad indire l'Assemblea Straordinaria elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi Regionali;
 - p) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali per assolvere ai compiti e funzioni loro delegate e ne approva i Bilanci di Previsione ed i Bilanci di Esercizio e nomina il Revisore dei Conti, organo monocratico, stabilendone le indennità;

- q) nomina il Responsabile ed I Componenti dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati riferiti all'organizzazione della Federazione ed inoltre nomina Commissari anche con funzioni ad acta;
 - r) nomina, i Componenti degli Organi di Giustizia, della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
 - s) concede Amnistia ed Indulto, prefissandone i limiti e l'applicabilità;
 - t) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
 - u) può delegare al Presidente della Federazione, od ai singoli Consiglieri Federali l'attuazione di disposizioni e di attività riferite alla gestione federale;
 - v) propone all'Assemblea Nazionale il Presidente Onorario e/o I Soci d'Onore da proclamare;
 - w) fornisce, l'interpretazione autentica dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
 - x) determina tutte le quote e tasse federali a carico degli Affiliati e dei Tesserati;
 - y) delibera sul riconoscimento e sulla revoca delle Leghe Nazionali di cui all'art. 15 bis;
 - z) delibera eventuali indennità in favore di Componenti di Organi Direttivi e Strutture Organizzative Nazionali investiti di particolari cariche, secondo i criteri ed i parametri stabiliti dal C.O.N.I.
 - aa) approva il prospetto annuale di spesa e di un rendiconto consuntivo riferiti alle attività paralimpico da trasmettersi alla Giunta Nazionale del CIP.
3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quanto non previsto nel presente articolo nel rispetto dei principi fondamentali deliberati dal C.O.N.I., dello Statuto del C.O.N.I e delle disposizioni delle altre Norme a carattere regolamentare.

Art. 28: Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade per qualsiasi motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale, oppure per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri.
2. In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice-Presidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro 90 giorni.
3. In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-Presidente Vicario sino all'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al comma precedente.
4. Le dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali determinano la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, al quale comunque compete l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al comma 2.
5. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili, e comunque s'intendono notificate al Presidente o al Consiglio alla consegna di specifica lettera.

Art. 29: Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei Componenti del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, gli stessi vengono sostituiti con elezione di nuovi Componenti nell'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere convocata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento o comunque nella prima Assemblea utile che si dovesse svolgere entro i sopracitati 12 mesi. Qualora sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, deve essere indetta l'Assemblea Straordinaria per l'integrazione dei Consiglieri, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da celebrarsi nei 30 giorni successivi.

Art. 30: I Vice Presidenti

1. Il Consiglio Federale elegge tra i suoi Componenti due Vice Presidenti,
2. Si procederà con elezioni separate all'elezione del Vice Presidente Vicario e successivamente dell'altro Vice Presidente. In caso di parità di voti ottenuti sarà eletto il più anziano di età.
3. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il Vice Presidente, a sua volta, sostituisce il Vice Presidente Vicario in caso di suo impedimento,
4. Per cessazione dalla carica di Vice Presidente il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvede all'elezione del sostituto.

Art. 31: Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due Componenti supplenti comunque in conformità alla normativa vigente; dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso di idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 54.
3. E' eletto Presidente il Candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. nomina per il completamento del Collegio due Revisori effettivi e due Supplenti.
5. I Componenti del Collegio Revisori dei Conti sono convocati dal Presidente del Collegio entro 15 giorni dall'Assemblea.
6. I Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono assistere a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine dovranno essere formalmente invitati dal Presidente Federale.
7. E' richiesta per tutti i Revisori dei Conti l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
8. Per la funzione di Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità annua deliberata dal Consiglio Federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 32: Compiti del Collegio dei Revisori Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme del codice civile che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali;
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione economico patrimoniale e di legittimità di tutti gli Organi e delle Strutture Territoriali della Federazione;
 - b) esercitare il controllo contabile della F.I.H., nonché sull'attività amministrativa paralimpica;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere la Relazione al Bilancio di Previsione da presentare al Consiglio Federale;
 - e) redigere la Relazione al Bilancio Consuntivo di Esercizio da presentare al Consiglio Federale; l'eventuale parere negativo comporta l'indizione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.
 - f) redigere la relazione sulle Variazioni al Bilancio di Previsione da presentare al Consiglio Federale;
 - g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
4. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33: Decadenza e Sostituzione dei Componenti-del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti a condizione che quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Per la decadenza e la sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 33 bis: Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.I.H., prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali, con esclusione degli Organi di Giustizia e di controllo a meno che non vi debba intervenire su richiesta degli

Organi stessi e ne cura la redazione dei verbali.

3. Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.H.;
- c) coordina l'attività di predisposizione del Conto Consuntivo e del budget di previsione della F.I.H.;
- d) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- e) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- f) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento.

Art. 33 ter: Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale, della Corte federale di appello, del Giudice Sportivo e della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di giustizia sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia.

Art. 33 quater: L'Ufficio del Procuratore Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi della Giustizia sono attribuite al Procuratore Federale nominato dal Consiglio Federale per l'intera durata di un quadriennio.
2. L'Ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore Federale e da un Procuratore Aggiunto, nominati dal Consiglio Federale su proposta rispettivamente del Presidente federale e del Procuratore stesso.

CAPO III: ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 34: Principi informativi della Giustizia sportiva e federale

1. La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole

durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva e federale.

2. Gli Organi di Giustizia perseguono il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, anche in armonia con quello di lealtà sportiva.
3. Gli Organi di Giustizia tutelano l'esigenza di una decisa opposizione ad ogni forma di frode sportiva, di illecito sportivo ed all'uso di sostanze e metodi vietati.
4. L'istituzione di Organi di Giustizia di primo e secondo grado, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, è stabilita per i fini indicati ai commi 2. e 3.
5. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione ed astensione del Giudice nonché la revisione.
6. Tutti i Componenti degli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia; i Componenti degli organi di giustizia non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di eventi che comportino la decadenza del Consiglio Federale. I Giudici sportivi e federale non possono avere alcun tipo di rapporto con gli Affiliati e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione tale da comprometterne l'imparzialità di giudizio. Gli organi di giustizia sportivi e federali sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. Tutti gli Organi di Giustizia sono rinnovabili alla scadenza del mandato, in conformità del Codice di giustizia sportiva. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
8. Il Giudice competente per i giudizi di revisione è la Corte federale di appello.
9. La riabilitazione deve essere disciplinata nel Regolamento di Giustizia, essa estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa dalla Corte federale di appello quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata espiata o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
10. I provvedimenti di grazia, amnistia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
11. Ai Componenti degli Organi di Giustizia è preclusa la possibilità di rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
12. Tutte le decisioni definitive, assunte dagli Organi di Giustizia, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, devono essere trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo.
13. E' sancita la punibilità, anche se non più tesserati, di coloro che per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
14. I Componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale di cui all'art. 61.
15. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale.

Art. 35: Il Giudice Sportivo Nazionale

1. Il Consiglio Federale nomina, per la durata di un quadriennio, il Giudice Sportivo Nazionale ed uno o più Supplenti.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale, quale Organo giudicante monocratico di primo grado, è competente in prima istanza per tutte le infrazioni per le quali sono previste sanzioni sino alla sospensione, da chiunque commesse nel corso dei Campionati a composizione numerica limitata, ovvero a numero chiuso, delle fasi finali di tutti gli altri Campionati, ovvero a libera iscrizione, e della Coppa Italia, o di manifestazioni internazionali, in Italia od all'estero. Egli pronuncia altresì su tutte le questioni connesse

allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo o del Tribunale federale, e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Art. 36: I Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale competente, nomina con propria delibera e per la durata di un quadriennio i Giudici Sportivi Territoriali, con un Supplente, quali Organi Giudicanti monocratici di prima istanza con competenza circoscritta all'ambito territoriale determinato nella medesima delibera.
2. I Giudici Sportivi territoriali sono competenti per tutte le infrazioni, per le quali sono previste sanzioni sino alla sospensione fino a tre mesi, da chiunque commesse nell'ambito territoriale di propria competenza al di fuori di manifestazioni sportive e per tutte le infrazioni, per le quali sono previste le sanzioni sino alla penalizzazione di punti in classifica per le Società ed alla squalifica fino a sei giornate ovvero a sospensione fino a tre mesi per i Tesserati, commesse nel corso di gironi eliminatori di Campionati Regionali, ovvero interregionali.

Art. 37: Altre distribuzioni dei Giudici sportivi

1. Il Consiglio Federale prepone, per l'intera durata di un quadriennio, alcuni Giudici sportivi supplenti alle manifestazioni a concentrazione per garantire l'immediata applicazione delle norme federali in occasione di concentramenti di più gare di Campionato e di manifestazioni.
2. I supplenti così nominati vengono di volta in volta designati per lo specifico concentramento dal Giudice Sportivo Nazionale o dai Giudici Sportivi Territoriali, secondo le loro rispettive competenze.
3. A tali Giudici sportivi, in relazione al concentramento o alle manifestazioni per cui sono nominati, spetta la competenza a:
 - a. conoscere le infrazioni, commesse durante le relative gare, per la quali sono previste sanzioni non oltre la squalifica fino a sei giornate, ovvero la sospensione fino a tre mesi per i Tesserati e sino alla penalizzazione di punti in classifica per le Società;
 - b. mettere a disposizione degli Organi di Giustizia tutti gli atti ufficiali per le infrazioni che vanno oltre la propria competenza;
 - c. omologare le gare ed emettere i Comunicati Ufficiali con l'indicazione dei provvedimenti adottati.

Art. 38: La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. La Corte federale di appello giudica altresì in funzione di Corte sportiva di appello di cui al successivo art. 40, nel rispetto delle relativa procedura.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva, i componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello di cui al successivo art. 40.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di cinque componenti. Il Presidente della Corte federale di appello svolge le funzioni di presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
6. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 39: Il Tribunale federale

1. Presso la Federazione è istituito il Tribunale federale.

2. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale, con un numero di tre componenti e si compone di un Presidente, due Componenti effettivi e due Componenti supplenti, nominati per l'intera durata di un Quadriennio dal Consiglio Federale. I Componenti Supplenti partecipano alle riunioni del Tribunale in caso di assenza del Componente Effettivo.
3. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
4. I componenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
6. I componenti del Tribunale federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Art. 40: La Corte federale di appello

1. È istituita la Corte federale di appello, con sede presso la Federazione.
2. I componenti della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
3. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
4. I componenti della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
5. La Corte federale di appello giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di cinque componenti. Il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di presidente.
6. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO IV: STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 41: Organizzazione

1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica dell'Hockey nel territorio sono istituite Strutture Territoriali, che nell'ambito della propria circoscrizione rappresentano la F.I.H..
2. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati Regionali, Delegazioni Regionali e Delegazioni Provinciali.
3. L'ambito di competenza delle Strutture Territoriali della F.I.H. coincide con le Regioni e le Province della Repubblica Italiana.
4. Alla Valle d'Aosta ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano vengono attribuite funzioni analoghe a quelle dei Comitati Regionali.
5. In ogni Regione vengono istituiti i Comitati Regionali in presenza di almeno sette Affiliati aventi diritto di voto.
6. Il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale nelle Regioni ove esistano meno di sette Affiliati.
7. Il Comitato Regionale opera con autonomia finanziaria, gestionale-contrattuale e amministrativo-contabile. Il Bilancio del Comitato sarà soggetto al controllo previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.H..
8. Il Consiglio Federale nomina un Revisore dei Conti iscritto al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al quale compete una indennità annua in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

9. Sono organi dei Comitati Regionali:
 - a. l'Assemblea Regionale;
 - b. il Presidente del Comitato Regionale;
 - c. il Consiglio del Comitato Regionale;
 - d. il Revisore dei Conti.

Art. 42: L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale é costituita dai rappresentanti degli Affiliati, aventi diritto di voto, con sede nel territorio di competenza.
2. L'Assemblea Regionale é indetta dal Consiglio del Comitato Regionale, ed é convocata dal Presidente del Comitato Regionale in quanto compatibili, si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere celebrata, in correlazione all'Assemblea Nazionale, nel lasso di tempo indicato dal Consiglio Federale e comunque entro il 15 marzo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
4. L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo di Esercizio, qualora lo stesso non sia stato approvato dal Consiglio Federale.
5. L'Assemblea é l'Organo supremo del Comitato Regionale ed é convocata a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo equipollente spedita agli Affiliati almeno 15 giorni prima della data stabilita, ed inoltre con avviso esposto nella sede del Comitato.
6. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.
7. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto e che ne rappresentino non meno di 1/3 del totale dei voti nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei Componenti del Consiglio del Comitato Regionale, deve essere indetta e convocata l'Assemblea Regionale Straordinaria con le stesse modalità e termini previsti per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per quanto compatibili.
8. Partecipano all'Assemblea gli Affiliati con diritto a voto e con il numero di voti previsti e secondo le indicazioni del successivo comma del presente articolo.
9. E' ammessa la rappresentanza per delega nelle seguenti proporzioni:
 - a) 1 delega oltre i 20 Affiliati votanti,
 - b) 2 deleghe oltre i 50 Affiliati votanti.
10. Possono partecipare senza diritto di voto gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i Componenti del Consiglio Federale, i Revisori dei Conti, il Giudice Sportivo nazionale e territoriale, il Presidente ed i Componenti del Consiglio Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare; partecipano inoltre i Delegati Provinciali.
11. Il Presidente Federale, i Componenti del Collegio Revisori Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Regionale, i Componenti del Consiglio del Comitato Regionale, gli Ufficiali di Gara effettivi ed i Referenti Tecnici ed i Candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente né per delega.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme attuative relative all'Assemblea Nazionale disciplinate dal Regolamento Organico.

Art. 43: Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a) verifica la relazione della gestione regionale del quadriennio concluso o del mandato;
 - b) elegge con votazioni separate e successive il Presidente Regionale, approvandone contestualmente il programma di indirizzo presentato, e gli altri Componenti del Consiglio Regionale;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria, in caso di decadenza del Comitato Regionale, é indetta per ricostituire l'intero Organo e per eleggere singoli Componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo. Si applicano per analogia le norme previste dal presente Statuto, con l'obbligo di indire e celebrare l'Assemblea entro 45 giorni dalla decadenza del Comitato.

Art. 44: Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale é eletto dalla Assemblea Regionale costituita dagli Affiliati con le modalit  previste all'art. 56 commi 1 e 2.
2. Il Presidente Regionale ha la Rappresentanza Legale del Comitato nel territorio di competenza, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale.
3. Il Presidente del Comitato Regionale, unitamente ai Consiglieri Regionali é responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea Regionale, inoltre é responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.H. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.
4. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta ai fini sportivi la F.I.H. nel territorio ed in particolare garantisce la funzionalit  dei Campionati e delle altre Strutture e Settori Federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.
5. Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente deve aprire uno o pi  conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali, con firma propria e delegabile al Vice Presidente, per la gestione ed il transito di tutte le entrate e le uscite relative al Bilancio del Comitato Regionale.
6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonch  nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.H..

Art. 45: Il Consiglio del Comitato Regionale

1. Il Consiglio del Comitato Regionale é costituito dal Presidente e da 4 Consiglieri, secondo le indicazioni del Regolamento Organico.
2. Esso é eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Il Consiglio del Comitato Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attivit  federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:
 - a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina dell'Hockey e la costituzione di sodalizi sportivi;
 - b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo Bilancio Consuntivo di Esercizio annuale redatto con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilit  della F.I.H.; da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - c) l'osservanza, da parte degli Affiliati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
 - d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attivit  svolta;
 - e) la predisposizione e l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale da effettuare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del Bilancio stesso e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.H. entro 15 giorni dall'approvazione;
 - f) l'adozione delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio Federale, riferite all'amministrazione, alla gestione ed al funzionamento del Comitato.
4. Per la convocazione del Consiglio del Comitato Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validit  delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i Delegati Provinciali della Regione.
6. Il Comitato Regionale ha sede nel Capoluogo di Regione se non diversamente disposto dal Consiglio Federale.
7. I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 46: La Delegazione Regionale

1. Nelle Regioni dove non sia costituito il Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, al fine di promuovere e organizzare l'Hockey, nonch  per lo svolgimento delle attivit  federali ufficiali.
2. Il Consiglio Federale, su proposta delle Societ  affiliate della Regione, nomina il Delegato Regionale ed due Delegati Aggiunti, che collaborano collegialmente alla programmazione e gestione dell'attivit  regionale.
3. Il Delegato Regionale ed il Comitato di gestione formato dai Delegati aggiunti, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente del Comitato Regionale ed il Consiglio del

Comitato Regionale in quanto applicabili.

4. Le nomine della Delegazione Regionale sono quadriennali e possono essere revocate.
5. Il Delegato Regionale, a fine anno, deve inviare, oltre al Bilancio Consuntivo di Esercizio, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari. Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata agli Affiliati della Regione, appositamente riunite, che potranno esprimere motivato parere.
6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella della Delegazione Regionale.

Art. 47: La Delegazione Provinciale

1. La Delegazione Provinciale ha la funzione di promuovere e organizzare la pratica dell'Hockey nel proprio territorio di competenza.
2. Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, e dura in carica per la durata del Quadriennio Olimpico, salvo revoca.
3. Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.H. nell'ambito del Comitato Provinciale del C.O.N.I. e nei confronti delle Istituzioni e degli Enti del territorio di sua competenza.
4. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
5. Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio del Comitato Regionale.
6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 48: La Consulta dei Presidenti Regionali

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali sono convocati unitamente al Consiglio Federale dal Presidente della F.I.H. almeno una volta l'anno.
2. La Consulta assolve il compito di svolgere un ruolo consultivo e segnalare al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti l'attività territoriale.
3. La Consulta é presieduta dal Presidente della Federazione e svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Segretario Generale o suo delegato scelto fra i dipendenti della F.I.H..
4. Un Presidente di Comitato Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto a voto, secondo un turno stabilito dalla Consulta.

Art. 49: Settori, Comitati e Commissioni

1. La Struttura organizzativa Nazionale della F.I.H. è così articolata:
 - a) Settore Agonistico Nazionale;
 - b) Settore Squadre Nazionali;
 - c) Settore Promozionale e Scolastico;
 - d) Settore Organizzazione Territoriale;
 - e) Settore Impianti Sportivi;
 - f) Settore Medico;
 - g) Comitato Italiano Ufficiali di Gara;
 - h) Comitato Nazionale Tecnici.
2. Il Regolamento Organico dispone in merito alle modalità di funzionamento e di gestione di ogni Settore e Comitato.
3. Il Consiglio Federale può istituire Commissioni, con la durata limitata e che comunque decadono alla fine del Quadriennio Olimpico, secondo le esigenze operative della F.I.H. disciplinandone durata, competenza e composizione.

TITOLO IV: LA SEGRETERIA FEDERALE

Art. 50: Funzioni

1. La Segreteria Federale assiste il Segretario Generale e dà attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione.

TITOLO V: ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 51: Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle Cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani maggiorenni;
 - b) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) esser tesserati alla F.I.H. alla data di presentazione della candidatura all'Assemblea;
 - e) per i Rappresentanti degli Atleti essere in attività o essere stati tesserati nella F.I.H. per almeno due anni nell'ultimo decennio o aver partecipato a competizione a livello nazionale e/o regionale nell'arco di due anni nell'ultimo decennio all'attività sportiva della F.I.H.;
 - f) per i Rappresentanti dei Tecnici essere in possesso della licenza di l'attività nella F.I.H. o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
2. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, od il venire meno, nel corso del mandato, di anche uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.
3. Sono esclusi dall'obbligo di tesseramento i Candidati a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Ineleggibilità:
 - a) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - b) non sono eleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.H.
 - c) sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la F.I.H. e le altre Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso;
5. Tutti i Componenti degli Organi federali sono rieleggibili nelle loro cariche, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

Art. 52: Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi Centrali e Territoriali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale.
2. Il Presidente ed i Consiglieri Federali sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal CIP, il Presidente è inoltre incompatibile con qualsiasi carica sociale, quest'ultima riferita a Società affiliate alla F.I.H..
3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina centrali e territoriali, nonché con ogni altra carica sociale.
4. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisori delle Leghe è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e delle strutture territoriali della FIH; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I..
5. La carica di componente gli Organi di Giustizia è incompatibile con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina, centrali e territoriali, nonché con ogni altra carica sociale.
6. Le qualifiche di Arbitro effettivo e di Referente tecnico, inquadrati nella categoria degli Ufficiale di Gara, sono incompatibili con la qualifica di Tecnico, di Atleta, con qualsiasi altra carica federale elettiva e di nomina nonché con le cariche sociali.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente e qualora quest'ultima fosse esterna alla F.I.H., la decadenza si avrà nella carica federale.
8. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo per il quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

Art. 53: Durata cariche e rimborsi spese

1. Le Cariche federali per elezione e quelle di nomina hanno la durata di quattro anni e cessano comunque allo scadere del Quadriennio.
2. Le cariche di Delegato Regionale e Delegato Provinciale possono essere revocate e comunque decadono anche nei casi di elezioni durante il Quadriennio, indette per ricostituire totalmente il Consiglio Federale.
3. Tutte le Cariche elettive e di nomina di tutti gli Organi federali sono a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese deliberati dal Consiglio Federale per la partecipazione alle riunioni degli Organi federali o per l'espletamento degli incarichi conseguenti, e fatta eccezione per le indennità espressamente previste dal presente Statuto in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 54: Candidature

1. Coloro che intendono rivestire Cariche federali elettive debbono porre la propria Candidatura, elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi, secondo le procedure del Regolamento Organico.
2. Nelle Candidature, che dovranno essere presentate individualmente, ciascun Candidato può concorrere soltanto ad una carica.
3. La candidatura a Presidente Federale deve essere sostenuta dai Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici esprimenti complessivamente almeno il 10% dei voti attribuiti; quella a Consigliere federale, da eleggersi dagli Affiliati, da almeno il 5% dei voti attribuiti; quelle a Consigliere Federale, da eleggersi dagli Atleti, da almeno 20 atleti aventi diritto a voto; quella a Consigliere Federale, da eleggersi dai Tecnici, da almeno 5 tecnici aventi diritto a voto.
4. La Candidatura a Rappresentante regionale degli Atleti e dei Tecnici deve essere presentata individualmente dagli interessati senza alcun sostegno.
5. La candidatura a Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere presentata individualmente dagli interessati senza alcun sostegno.
6. Gli Affiliati possono sostenere solo un Candidato a Presidente Federale e fino ad un massimo di 7 Candidati a Consigliere federale.
7. Gli Atleti ed i Tecnici possono sostenere rispettivamente fino ad un massimo di 2 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, 1 Consigliere in rappresentanza dei Tecnici.

Art. 55: Compilazione delle liste

1. Le Candidature per le cariche a livello nazionale e territoriale devono essere presentate rispettivamente presso la Segreteria Federale o il Comitato Regionale di appartenenza.
2. Delle Candidature, proposte ritualmente almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità secondo le indicazioni dei Regolamenti Federali.
3. Per le Candidature al Consiglio Federale saranno formate separate liste per Dirigenti, Atleti e Tecnici.
4. Il ricorso avverso l'esclusione e la presentazione delle candidature va presentato, con le modalità ed i termini previsti dal Titolo V del Regolamento Organico, alla Corte federale di appello, non oltre le ore 12.00 del decimo giorno precedente l'Assemblea, che decide in via definitiva ed inoppugnabile non oltre il quarto giorno precedente l'Assemblea

Art. 56: Votazioni ed elezioni

1. Per l'elezione del Presidente Federale la scheda riporterà in ordine alfabetico i nominativi dei Candidati; risulterà eletto il Candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.
2. Qualora nessuno dei Candidati ottenga il quorum, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due Candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; tra questi risulterà eletto colui che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni corrispondenti al Quadriennio Olimpico e può essere eletto per due mandati consecutivi.
4. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per

causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due Candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
6. Per l'elezione dei Componenti del Consiglio Federale e del Presidente Collegio dei Revisori dei Conti le schede, divise per categoria, riporteranno in ordine alfabetico i nominativi dei Candidati; risulteranno eletti coloro che in ogni categoria abbiano riportato il maggior numero di voti; per gli Atleti risulterà eletto l'Atleta e risulterà eletta l'Atleta che rispettivamente abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.
7. Per ogni scheda elettorale non potrà essere espresso un numero di preferenze maggiore a quello delle cariche da eleggere.
8. Le votazioni dell'Assemblea degli Affiliati per deliberare l'approvazione del Bilancio e quelle per deliberare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono essere effettuate per appello nominale.

TITOLO VI: PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 57: Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.H. è costituito da:
 - a) immobili, attrezzature e beni d'uso;
 - b) valori mobiliari, e partecipazioni societarie;
 - c) donazioni e lasciti pervenuti da terzi;
 - d) riserve e fondi patrimoniali.
2. Tutti i beni costituenti il patrimonio devono risultare iscritti nel libro degli inventari, aggiornato annualmente.

Art. 58: Mezzi finanziari

1. Ai costi annuali o pluriennali occorrenti per il funzionamento della F.I.H. si provvede con ricavi derivanti da:
 - a) contributi C.O.N.I., del CIP o di altri Enti pubblici e privati;
 - b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
 - c) manifestazioni sportive, sponsorizzazioni, diritti televisivi e tutti gli altri ricavi ad essi connessi;
 - d) qualsiasi altro ricavo a qualunque titolo realizzato, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale;
 - e) mutui o finanziamenti a medio e lungo termine destinati alla copertura di spese di investimento.

Art. 59: Esercizio finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si realizza in base al Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio Federale, articolato in fonti di ricavo e destinazioni di costi, secondo il criterio della competenza economico/finanziaria. Il Bilancio è accompagnato dalla Relazione Programmatica, la cui approvazione determina autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi. Esso è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. nel rispetto delle direttive dalla stessa emanate.
3. Il Bilancio Consuntivo di Esercizio, con la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione del Presidente Federale accompagnata, dalla Relazione del Collegio dei Revisori Conti, è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. nel rispetto delle direttive dalla stessa emanate.
4. Il Bilancio Consuntivo di Esercizio ed il Bilancio di Previsione devono essere pubblicati, entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
5. Il Bilancio Consuntivo di Esercizio, nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale C.O.N.I. o di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere disponibile, per gli i

Rappresentanti degli Affiliati nella sede federale e nelle sedi territoriali, nei 15 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria che dovrà approvarne il Bilancio.

6. Nel caso di utile o di perdita, alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Federale dovrà indicare le modalità di utilizzo dell'utile e le opportunità possibili per la copertura della perdita
7. Il Conto economico-patrimoniale e la relativa Relazione del Presidente Federale, dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., vengono, entro quindici giorni, pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio
8. Ove la F.I.H. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato ed allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.
9. Qualora la F.I.H. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
10. E' obbligatoria la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Art. 60: Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 61: Arbitrato federale

1. Gli Affiliati ed i Tesserati della Federazione rimettono a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie su rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia della Federazione .
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte unica (sportiva e federale) di appello.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale a norma dell'art. 808-ter c.p.c.. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina fatta al Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parte.
5. L'inosservanza della presente disposizione o del lodo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VIII: NORME GENERALI

Art. 62: Scioglimento delle F.I.H.

1. Lo scioglimento della Federazione Italiana Hockey, quale Associazione con personalità giuridica di diritto privato, deve avvenire secondo le disposizioni indicate dal Codice Civile in materia.

Art. 63: Norme di attuazione

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti emanati nell'ambito delle norme stabilite dal presente Statuto.
2. La regolamentazione dei tesseramenti degli Atleti di provenienza estera, sarà deliberata in armonia con le indicazioni del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
3. I Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale, che ne stabilisce la data di entrata in vigore e le modalità di pubblicazione.
4. Il Regolamento di Giustizia sportiva ed i Regolamenti di attuazione del presente Statuto sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Art. 64: Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano:
 - a) il Decreto Legge 23 luglio 1999 n°242 e successive modificazioni ed integrazioni.;
 - b) lo Statuto del C.O.N.I.
 - c) le norme del Codice Civile e le disposizioni di attuazione del medesimo per le persone giuridiche;
 - d) le leggi speciali in materia di Associazioni riconosciute e non riconosciute e delle Associazioni Sportive dilettantistiche.
2. In relazione all'attività internazionale si farà riferimento alle Norme del C.I.O. ed alle Norme e Regolamenti della Federazione Internazionale di Hockey e della Federazione Europea di Hockey.

Art. 65: Norma transitoria

1. Il computo dei mandati per l'elezione del Presidente si effettua con la decorrenza stabilita ex art. 36bis comma 5. dello Statuto del C.O.N.I..

Art. 66: Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione dei Competenti Organi di legge.
2. Il comma 10 dell'art. 59 del presente Statuto, che prescrive la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate curata da primaria società di revisione, entra in vigore dall'esercizio 2016.